

**DELIBERA N. 151/12/CSP**  
**ARCHIVIAZIONE ALLA SOCIETA' CANALE 3 TOSCANA SRL**  
**(EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE CANALE 3 TOSCANA)**  
**PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS , COMMA 1,**  
**LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**  
**IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2**  
**DELLA DELIBERA 538/01/CSP**

**L'AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 25 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con atto Cont 37/2011 datato 28 dicembre 2011, ha contestato alla società CANALE 3 TOSCANA SRL, con sede legale in via Montanini n. 28-53100 Siena, esercente l'emittente televisiva locale *Canale 3 Toscana*, la trasmissione di pubblicità non segnalata all'interno dei programmi: *C3T News Speciale*, rubrica di approfondimento del notiziario del canale, il 10 settembre 2010 alle ore 19:42 e in replica il giorno 11 settembre 2010 alle ore 00:06; 12:00; 21:09; il giorno 12 settembre 2010 alle ore 02:52; 10:31; e nelle rubriche di intrattenimento *La grotta di S. Francesco* il 9 settembre alle ore 19:29; *Oasi ristorante Vallechiara* il 6 settembre 2010 alle ore 17:43 e il 9 settembre 2010 alle ore 18:14, *Terme antica Querciolana* il giorno 8 settembre 2010 alle ore 17:42, il 9 settembre 2010 alle ore 19:58 e il 10 settembre 2010 alle ore 5:15, in violazione dell'art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP;

RILEVATO che la società, in data 3 febbraio 2012, ha presentato richiesta di accesso agli atti del fascicolo, documentazione trasmessa dal Corecom per via telematica, ed ha inviato memorie giustificative nelle quali dichiara che i programmi contestati hanno scopo informativo verso i telespettatori, infatti riguardano servizi e locali di zone della Toscana e non mirano ad alcuna forma di pubblicità; la mancanza di scritta identificativa è imputabile ad un errore di editing nella fase di montaggio;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria nota del 3 maggio 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima moltiplicata per i 4 servizi trasmessi;

CONSIDERATO che all'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) dlgs 177/01: (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche) <Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte>; e art. 3, comma 1 della delibera 538/01/CSP < La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita>; art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP < Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita> e l'art. 13 comma 3, del decreto del Ministero P.T. 581/93 < Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata>.

CONSIDERATO che, dalla visione delle registrazioni, risulta che lo speciale del notiziario *C3T News Speciale*, trasmesso nelle date sopra indicate, è un servizio giornalistico effettuato in occasione del convegno "Approcci alla sostenibilità" tenutosi a San Gusmè, evento sponsorizzato dal Monte dei Paschi di Siena, come si evince dalla locandina del programma della giornata e riportante il logo della banca. La conduttrice intervista il sindaco del comune di Castelnuovo, paese alle pendici delle colline toscane, che vive di agricoltura e prodotti tipici, il quale afferma di essere un sostenitore e di puntare all'ecosostenibilità. Subito dopo viene intervistato un rappresentante del Monte di Paschi che descrive, a grandi linee, il progetto in cui è coinvolto l'istituto rappresentato, relativo all'edilizia privata nel rispetto dell'ambiente ed agli investimenti da realizzare. Nel caso dei filmati oggetto di contestazione *La grotta di S. Francesco, Oasi ristorante Vallechiara, Terme antica Querciolana*, tutti aventi una durata inferiore ai 15 minuti, mostrano le immagini e descrivono i servizi offerti dalle rispettive strutture commerciali, non riportano in sovrimpressione la scritta distintiva <pubblicità>, ma il nome della struttura che promuovono, risultano nettamente distinti dal resto dei programmi ed adiacenti ai break pubblicitari correttamente segnalati da scritta e sigla di inizio e di fine;

RITENUTO, pertanto, che per quanto riguarda il servizio giornalistico *C3T NEWS Speciale* non si riscontra la trasmissione di comunicazioni commerciali non segnalate, poiché l'aspetto informativo della notizia nei confronti del telespettatore è prevalente rispetto alla natura promozionale del messaggio, in questo caso la visione del logo MPS o della scritta mostrata nella sua interezza;

RITENUTO, invece, che i programmi *La grotta di S. Francesco*, *Oasi ristorante Vallechiara*, *Terme antica Querciolana*, sono nettamente distinti dal resto dei programmi, ma presentano un contenuto promozionale relativamente ai locali menzionati, che sono quindi, per trasmissione e costruzione televisiva, da considerarsi telepromozioni;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione dell'emittente riguardo alla mancanza della scritta identificativa <pubblicità> o <televendita> per il malfunzionamento delle apparecchiature o dell'errore umano;

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del Corecom Toscana per la comminazione della sanzione amministrativa alla società CANALE 3 TOSCANA SRL, esercente l'emittente televisiva *Canale 3 Toscana*, nella parte relativa al programma *C3T NEWS Speciale* per insussistenza della violazione relativa dell'art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP, vista la natura ed i contenuti prettamente informativi del programma;

RITENUTO che non possa trovare accoglimento neanche la proposta del Corecom Toscana di comminare la sanzione amministrativa alla società per la mancanza della scritta identificativa <pubblicità> o <televendita> ai messaggi : *La grotta di S. Francesco* il 9 settembre alle ore 19:29; *Oasi ristorante Vallechiara* il 6 settembre 2010 alle ore 17:43 e il 9 settembre 2010 alle ore 18:14, *Terme antica Querciolana* il giorno 8 settembre 2010 alle ore 17:42, il 9 settembre 2010 alle ore 19:58 e il 10 settembre 2010 alle ore 5:15, in violazione dell'art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP, non trattandosi di programmi né di pubblicità, ma di eventi definiti "telepromozione", e la violazione riscontrabile per l'assenza della scritta identificativa "messaggio promozionale" sarebbe da ascrivere all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministero P.T. 581/93;

RITENUTA, pertanto, l'errata qualificazione della violazione da parte del Corecom Toscana per l'assenza della scritta identificativa "messaggio promozionale" nelle telepromozioni *La grotta di S. Francesco*, *Oasi ristorante*

*Vallechiara, Terme antica Querciolana*, ai sensi all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministero P.T. 581/93;

RITENUTO di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione del Corecom Toscana dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM TOSCANA di nei confronti della Società CANALE 3 TOSCANA SRL, con sede legale in via Montarini n. 28, 53100 Siena, esercente l'emittente televisiva locale *Canale 3 Toscana*, per non luogo a procedere.

Roma 25 maggio 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL Vice SEGRETARIO GENERALE**  
Antonio Perrucci